

COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

Settore Tecnico



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO DEL COMUNE DI PLOAGHE – CIG. 9745203BE9 – CUP H19J22002850005

DISCIPLINARE DI GARA.....	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. DURATA DELLA CONCESSIONE	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1 Requisiti di idoneità	8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
8. AVVALIMENTO	14
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. ULTERIORI GARANZIE	17
12. SOPRALLUOGO	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	18
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
16.1 Domanda di partecipazione.....	20
16.2 Documento di gara unico europeo	21
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	23
16.3.1 dichiarazioni integrative.....	23
16.3.2 Documentazione a corredo	24
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	26
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	28
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	29
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	30
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	30
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ...	32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	33
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO DEL COMUNE DI PLOAGHE – CIG. 9745203BE9 – CUP H19J22002850005

1. PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2023, questa Amministrazione ha disposto di affidare le attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, di progettazione ed esecuzione delle opere connesse alla riqualifica degli stessi e all'installazione di impianti smart city, e di fornitura di energia.

Il soggetto promotore è HERA Luce S.r.l., con sede in Via A. Spinelli, 60 47521 Cesena (FC).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Ploaghe.

Stazione Appaltante: Comune di Ploaghe, Piazza San Pietro 1 - tel 079 4479913 - e-mail responsabiletecnico@comune.ploaghe.ss.it - PEC ufficiotecnico@pec.comune.ploaghe.ss.it - sito internet www.comune.ploaghe.ss.it

Piattaforma telematica di pubblicazione del bando e relativi documenti di gara, progetto, modulistica, presentazione offerte: portale regionale Sardegna CAT.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 2) bozza di convenzione;
- 3) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- 4) capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 5) ulteriori documenti prodotti dal soggetto promotore;
- 6) Bando di gara;
- 7) Disciplinare di gara;
- 8) DGUE;
- 9) Modello 1 – domanda di partecipazione;
- 10) Modello 2 – dichiarazione avvalimento;
- 11) Modello 3 – attestazione sopralluogo;

12) Modello 4 – offerta economica;

13) Patto di integrità

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 Settembre 2017 (“*Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*”) e di cui al Decreto 28 marzo 2018 (“*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica*”).

La documentazione di gara è disponibile sul portale regionale Sardegna CAT.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il servizio di messaggistica di Sardegna CAT.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ufficiotecnico@pec.comune.ploaghe.ss.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché il servizio è unico e indivisibile per area geografica in quanto riguardante un singolo territorio comunale di estensione relativamente ridotta, inoltre la realizzazione del servizio, la progettazione e l’esecuzione dell’opera, pur essendo

prestazioni tra loro differenti, non sono indipendenti: la fattibilità del servizio alle condizioni individuate dal progetto non può prescindere dalla progettazione e realizzazione degli interventi ivi previste, venendo a mancare altrimenti, il presupposto per una procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del Codice.

Il valore complessivo presunto della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, pari a 20 anni, e desunto dal piano economico finanziario del Promotore, è stimato in € 2.204.960,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di ogni imposta ed onere fiscale e di eventuali aggiornamenti, a base di gara.

L'importo annuale del canone di concessione a base di gara ammonta ad € 110.248,00 al netto di IVA o altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 2.242,00, come si evince dal prospetto sotto:

Voce	Importo al netto dell'IVA
Spesa stimata per l'energia elettrica	€ 28.449,00
Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 32.219,00
Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	€ 47.338,00
Importo TOT a base di gara	€ 108.006,00
Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali	€ 1.246,00
Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	€ 996,00
Importo oneri della sicurezza	€ 2.242,00
Importo TOT	€ 110.248,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio che - per tutta la durata contrattuale di 20 anni - risultano pari a € 330.744,00 Iva esclusa.

La concessione è finanziata con *fondi del bilancio comunale*.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della concessione sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 20 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di partecipazione in forma riunita, ATI, Consorzi o rete di imprese, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, Consorzio o rete di imprese.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83 bis, comma 3, d. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La dimostrazione dei requisiti viene condotta attraverso il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**, come sancito dalla Delibera n. 464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, riguardo l'appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (annualità afferenti a bilanci approvati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando) di € 700.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto ai fini di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito b), ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice, può essere fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di dimostrare i requisiti sopra indicati, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione per un importo minimo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 anni, di almeno € 150.000,00 IVA esclusa.

Per servizi analoghi si intendono "*attività di gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura dell'energia elettrica*".

La comprova del requisito c), ai sensi dell'art. 86 e dell'allegato XVII, parte II, del Codice, può essere fornita:

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica delle fatture emesse per la prestazione prestata.

d) Tecnici o organismi tecnici

d.1) Progettista illuminotecnico in possesso delle qualifiche previste dal Capitolo 4.3.2 del D.M. 27/09/2017, recante “criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, in particolare:

- 1) essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- 2) aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare;
- 3) non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o telegestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
 - l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
 - l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

Per la comprova del requisito: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l’esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l’offerente deve fornire l’elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Si specifica che, rispetto alle figure sopra indicate, uno stesso soggetto può ricoprire entrambe le professionalità qualora ne abbia i requisiti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla progettazione sopra indicati, in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità (articolo 24, comma 1, lett. d) del Codice:

a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG10;

b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o di più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;

c) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione.

Nel caso in cui il concorrente si avvalga di soggetti esterni abilitati, questi ultimi devono possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnica:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, per un importo non inferiore a € 20.219,00 IVA esclusa;
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (IA.03) nell'ambito del progetto presentato, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a € 567.649,00, al netto dell'IVA di legge, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a € 533.560,00, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo che precede i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio sopra indicato. Per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

In caso di raggruppamento tra professionisti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in forma cumulativa dal Raggruppamento medesimo, ma devono essere posseduti dal soggetto capogruppo in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle mandanti o consorziate anche in misura diversa ma comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso.

Qualora il candidato concessionario indichi progettisti anche associati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sopra descritti, si precisa che tali requisiti debbono essere dimostrati a richiesta della stazione appaltante. Tali progettisti, siano essi persone fisiche o

giuridiche, non devono partecipare assieme ad altri soggetti concorrenti alla gara o essere indicati da più concorrenti alla medesima, pena l'esclusione degli stessi partecipanti alla gara che li avessero indicati.

Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria adeguata e proporzionata al valore dell'affidamento;

Sono fatti comunque salvi:

- 1) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
- 2) il possesso dei requisiti di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, n.263 recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (pubblicato nella GU Serie Generale n.36 del 13/02/2017).

In caso di progettisti esterni dovrà essere prodotto per ognuno di essi il DGUE completato con le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale come esplicitato.

d.2) energy manager regolarmente iscritto allo specifico albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

Per la comprova del presente requisito il concorrente deve produrre copia dell'attestato di iscrizione o altra documentazione comprovante l'iscrizione all'albo.

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF/EA 28, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF/EA 28 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

g) Possesso di attestazione in corso di validità di cui all'art. 84 del Codice, **in categoria OG 10 classifica III** rilasciata da società di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste.

h) Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro** alla norma ISO 45001:2018 nel settore IAF/EA 28 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma ISO 45001:2018.

i) Possesso di certificazione ISO 50001:2018 per l'attività di gestione impianti di pubblica illuminazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione impianti di pubblica illuminazione alla norma ISO 50001:2018.

j) Possesso di certificazione SA 8000:2014 per l'attività di erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma SA 8000:2014.

k) Essere una ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma UNI CEI 11352:2014.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie/scorporabili.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento e che la mandataria in ogni caso posseda i requisiti in misura maggioritaria.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento e che la mandataria in ogni caso posseda i requisiti in misura maggioritaria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d.1)** è posseduto dal soggetto che eseguirà il servizio di progettazione, mentre l'energy manager di cui al **punto d.2)** potrà essere unico e dovrà essere posseduto dal soggetto che si occupa della gestione degli impianti.

In caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, RTP e consorzi stabili il concorrente dovrà indicare nominalmente nel DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione.

In caso di professionisti esterni indicati dal concorrente all'interno della Domanda di partecipazione, nello spazio relativo ai prestatori di servizi, questi dovranno indicare nel proprio DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione.

I requisiti di cui ai **punti 7.3 lett. e), f), h), i), j), k)** devono essere posseduti almeno dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che eseguiranno i lavori, secondo le prestazioni da eseguire per la quota di esecuzione indicata, così come disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si precisa che il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. d.1)** è posseduto dal soggetto che eseguirà il servizio di progettazione, mentre l'energy manager di cui al **punto d.2)** potrà essere unico e dovrà essere posseduto dal soggetto che si occupa della gestione degli impianti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 44.099,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su codice IBAN IT32R0101585021000065016209;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi/pub/garanzie/finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi/pub/soggetti/non/legittimati/>
- <https://infostat.ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry/public/ng/>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese, a ai raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. ULTERIORI GARANZIE

Il promotore può esercitare il diritto di prelazione. A garanzia degli importi che l'aggiudicatario dovrà pagare ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, il concorrente è tenuto, ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15 del Codice, alla costituzione, in fase di gara, di una garanzia pari al 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e quindi pari ad € 14.191,00.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul territorio comunale è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento attraverso richiesta via email o PEC

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo responsabiletecnico@comune.ploaghe.ss.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore

economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il modello, opportunamente sottoscritto da chi effettua il sopralluogo e dal tecnico comunale, dovrà essere allegato tra i documenti di gara a dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Il promotore è esentato dall'obbligo di sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi secondo il modello 3 – SOP è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura verrà svolta in forma telematica attraverso la piattaforma Sardegna CAT.

L'operatore economico dovrà far pervenire l'offerta e la documentazione ad essa relativa, redatta esclusivamente in lingua italiana, in formato elettronico attraverso la piattaforma sopra indicata,

entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 19/05/2023** pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'apertura al pubblico delle offerte verrà comunicata attraverso la piattaforma Sardegna CAT.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente; il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Saranno escluse le offerte che ricadano nelle ipotesi di esclusione previste dalla legge e dal presente disciplinare.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che ne rendano impossibile ai partecipanti l'accesso o che impediscano di formulare l'offerta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre e caricare nelle apposite sezioni del portale Sardegna CAT:

- busta di qualifica
- busta tecnica
- busta economica

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non

diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – BUSTA DI QUALIFICA

La busta di qualifica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Dovrà essere allegato il modello allegato ai documenti di gara da compilare a cura dell'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi/allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della medesima.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

11. PASSOE, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
13. modello attestazione avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
16. patto di integrità firmato digitalmente.
17. Documentazione di gara firmata digitalmente (disciplinare e capitolato speciale descrittivo prestazionale e allegati A, B, C, D)

16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito

alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La busta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) il Piano gestionale;
- b) il Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti smart city;
- c) la bozza di convenzione della concessione e i relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e gestione; capitolato gestionale, ecc.). il concorrente potrà produrre la bozza di convenzione presente tra i documenti di gara sottoscritta digitalmente per accettazione, ovvero allegare una propria bozza di convenzione in cui sono evidenziate le migliorie offerte rispetto alla convenzione allegata alla documentazione di gara che costituisce il modello di riferimento. La bozza di convenzione, a pena di esclusione dalla gara, non deve contenere riferimenti, anche indiretti ad aspetti economici da cui sia possibile dedurre i valori economici contenuti nell'Offerta economica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà essere redatta secondo le indicazioni di seguito riportate.

Piano gestionale

Il piano dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

In tale piano la ditta dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicata la concessione

Nella stesura del piano la ditta dovrà considerare tutte le richieste riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegati.

Nel piano dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad applicare durante la fornitura del servizio.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti smart city

Il progetto definitivo degli interventi di Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti smart city dovrà essere composto dai documenti indicati nell'Allegato D (Documenti componenti i progetti) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché dovrà rispettare le caratteristiche minime indicate nella specificazione delle caratteristiche del servizio del progetto di fattibilità.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità/definitivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

L'offerta tecnica dovrà essere articolata secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di riferimento.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) sconto offerto sull'importo a base di gara suddiviso in sconto offerto per la fornitura di energia elettrica, per la gestione complessiva degli impianti, per la manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria) e per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti. Tali sconti saranno applicati sugli importi che concorrono a dare quello a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Gli sconti dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza si terrà valido il valore che risulta più conveniente per l'Amministrazione.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

- b) sconto offerto sul Listino dei Prezzi DEI per l'esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dall'Amministrazione;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;

- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- e) dichiarazioni a corredo dell'offerta

La busta dovrà altresì contenere:

- f) Computo Metrico Estimativo degli interventi;
- g) Quadro economico;
- h) Piano Economico Finanziario asseverato comprovante l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica		85
Offerta economica	15	Ribasso percentuale su importo complessivo canone a base di gara: punti 10
		Ribasso percentuale sui prezzi unitari del Listino DEI per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune: punti 5
TOTALE		100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Studio puntuale dello stato di fatto dell'impianto	8	1.1	Rilievo ed analisi della situazione esistente	4	
			1.2	Analisi energetica impianto esistente	4	
2	Risparmio energetico (mediate sostituzione di punti luce esistenti con altri aventi tecnologia LED, nel rispetto della normativa vigente in materia e con applicazione obbligatoria dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art 34 del Dlgs 50/2016, tali da garantire almeno il medesimo grado di illuminamento di quello esistente)	20	2.1	Validità dell'offerta tecnica	6	
			2.2	Tipo di tecnologia e dei materiali proposti per il conseguimento del risparmio	6	
			2.3	Entità del risparmio energetico		8
3	Adeguamento normativo e innovazione tecnologica	12	3.1	Validità tecnica degli interventi proposti per l'adeguamento normativo	6	
			3.2	Validità tecnica degli interventi proposti per l'innovazione tecnologica	6	
4	La gestione e la manutenzione, l'erogazione del servizio e qualità e livelli del servizio – progetto gestionale e manutentivo	24	4.1	Qualità servizio di call center	3	
			4.2	Validità del modello organizzativo dedicato all'erogazione dei servizi oggetto di gara	3	
			4.3	Misure di gestione ambientale, sicurezza e qualità adottate	2	
			4.4	Qualità e completezza del piano di manutenzione	10	
			4.5	Sistema informativo e gestionale	2	
			4.6	Qualità e livelli del servizio	2	
			4.7	Struttura logistica dedicata per l'erogazione dei servizi oggetto di gara	2	
5	Migliorie offerte a costo zero	5	5.1	Migliorie offerte a costo zero	5	
6	Tempo di esecuzione dei lavori	3	6.1	Tempo di esecuzione dei lavori iniziali negli impianti di illuminazione		3
7	Valore del piano preliminare dell'illuminazione pubblica comunale	3	7.1	Qualità e completezza del piano preliminare dell'illuminazione pubblica e comunale	3	
8	Valorizzazione spazi pubblici ed eventi	10	8.1	Valorizzazione beni artistici, monumentali e aree verdi mediante illuminazione architetture	5	
			8.2	Valorizzazione degli spazi pubblici (quali strade, piazze etc) durante periodi di festa (Natale, ferragosto, etc) mediante luminarie, proiezioni etc	5	
Totale		85			74	11

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

Si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, per ciascuna delle due voci di ribasso, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

X = *0,90*

A max = *valore del ribasso più conveniente*

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **22/05/2023, alle ore 10,00** presso *la sede dell'ufficio tecnico comunale* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale telematico Sardegna CAT almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il portale telematico Sardegna CAT almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura eventuale di soccorso istruttorio;

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla assegnazione dei punteggi complessivi e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà a proprio insindacabile giudizio di sospendere in qualsiasi momento la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 in materia di privacy.